

**C O M U N E
DI
MUGGIO' (MI)**

APPROVATO CON DELIBERA DI

C.C. N. 41 DEL 29.05.2000

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO
DI
NOLEGGIO
CON CONDUCENTE**

ART. 1

Disciplina del servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente (autovetture ed autobus), di cui alla legge 15.01.1992 n.21 in seguito denominato servizio N.C.C.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) Dalla L.15.01.1992 n.21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- b) Dal T.U. delle leggi di P.S.;
- c) Dagli articoli 19 e 85 del DPR 24.07.1977, n.616;
- d) Dalla L.R. del 15.04.1995 n.20;
- e) Dal D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- f) Dal DPR 16.12.1992 n.495 (regolamento d’esecuzione ed attuazione del Codice della Strada);
- g) Dal D.M. 15.12.1992 n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggi con conducente;
- h) Dalla legge 05.02.1992 n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- i) Dal D.M. 20.04.1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
- j) Dalla L.R. 31 gennaio 1987 n.9 “Disposizioni alla Giunta Regionale per l’approvazione dei Regolamenti Comunali di noleggio con conducente mediante autobus”.
- k) Dalla L.R. 29 ottobre 1998 n.22 “Riforma del Trasporto Pubblico Locale in Lombardia”
- l) Da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento;

ART. 2

Definizione del servizio

Come previsto dall’Art. 1 della L. 21/92, il servizio N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L’autoservizio è solo quello compiuto a richiesta dell’utenza e si svolge in modo non continuo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti che richiedano una determinata prestazione a tempo o/e a viaggio.

ART. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

In ottemperanza con quanto disposto dagli Artt. 4 e 5 della L. 21/92, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale n.53755 del 21.03.1990, il contingente del Comune di Muggiò risulta così composto:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| ➤ AUTOVETTURA DA NOLEGGIO | N. 8 |
| ➤ AUTOBUS DA NOLEGGIO | N. 3 |
| ➤ AUTOVETTURA DA PIAZZA (TAXI) | N. 0 (Zero) |

ART. 4

Modalità per il rilascio dell’autorizzazione e lo svolgimento del servizio

L’esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell’autorizzazione di cui all’art. 8 della legge 15.01.1992 n.21.

L’autorizzazione è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n.21/92.

E’ consentito conferire l’autorizzazione d’esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art.7 della legge n.21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel caso di recesso l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non trascorso almeno un anno dal recesso.

L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

L’autorizzazione comunale d’esercizio è valida fino al **31 dicembre di ogni anno**.

Il rinnovo dell’autorizzazione avviene mediante presentazione in bollo di **dichiarazione PROSECUZIONE ATTIVITÀ** che deve essere presentata, unitamente all’autorizzazione stessa, direttamente all’Ufficio di Polizia Amministrativa, entro il **15 gennaio dell’anno** di convalida.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo dei veicoli tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività compreso, l'apposito certificato del veicolo adibito a N.C.C. e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale, rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio che risulta dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio comunale competente rilascia altresì, il contrassegno con la scritta "Noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L. 21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

L'ufficio comunale della Polizia Amministrativa, istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso pubblico di cui all'art.8 della L.21/92, deve essere indetto dal Funzionario Responsabile **entro 90 giorni** dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad un aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della L.21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.

E' fatto divieto al titolare d'autorizzazione per il servizio di N.C.C. stazionare con il veicolo da rimessa sulle strade o aree pubbliche allo scopo di procurarsi il noleggio.

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contattato, può essere consentito che gli autoveicoli sostino agli scali d'arrivo, in attesa di coloro per conto dei quali sono state noleggate

ART. 5

Contenuto del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) Numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) Elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) Termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) Termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate.
- e) Schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo e della rimessa.

ART. 6

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

I titolari d'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

ART. 7

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

L'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 8

Commissione Consultiva Comunale

Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale è istituita una Commissione Tecnico-Consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato composta da:

- N.3 Consiglieri Comunali designati dal Consiglio Comunale di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
- Comandante della Polizia Municipale o da un suo delegato;
- N.1 rappresentante dei titolari di licenza d'autonoleggio rilasciata dal Comune;
- N.1 rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale
- N.1 rappresentante delle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale

Funge da segretario della Commissione il Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa

I membri della Commissione Consultiva Comunale sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di mancata designazione dei rappresentanti entro il termine perentorio all'uopo fissato, la commissione sarà comunque validamente costituita

La convocazione della Commissione da parte del Presidente, avviene mediante avviso scritto da trasmettersi ai componenti almeno **cinque giorni** prima di quello fissato per la riunione. L'avviso contiene la precisazione del giorno, dell'ora della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattarsi.

In prima convocazione, le riunioni sono valide se interviene la metà dei membri oltre al Presidente. **In seconda** convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

Tra la 1° e la 2° convocazione deve trascorrere almeno di **1 ora**.

Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno la metà dei membri della commissione

La Commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato e con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportati nel verbale della seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione Consultiva Comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e nell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione Consultiva Comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservazione delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea.

La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

ART. 9

Commissione di Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

La Giunta Comunale nomina la Commissione di Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.

La Commissione è composta da due membri esperti in materia di autonoleggio con conducente e dal Comandante della Polizia Municipale che la presiede

La Commissione di cui al presente articolo dura in carica 4 anni. Essa è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui alla lettera d) del precedente articolo 5.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Responsabile del Servizio Polizia Amministrativa.

ART. 10

Attività della Commissione di Concorso e titoli valutabili

La Commissione di Concorso, esamina la regolarità delle domande pervenute ed esclude quelle che non possiedono i requisiti richiesti, successivamente procede alla valutazione degli ammessi ed assegna il punteggio secondo i criteri sotto riportati:

- Non essere incorso in violazioni del Codice della Strada che abbiano determinato la sospensione o revoca, con provvedimento definitivo, della patente di guida negli ultimi 2 anni. **Punti 5**
- Adibire al servizio di N.C.C. un'autovettura appositamente attrezzata per il trasporto di soggetti portatori di handicap. **Punti 10**
- Periodi di servizio prestati in qualità di titolare o dipendente di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente **Punti 3** a semestre compiuto, fino ad un massimo di sei semestri.

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
La Commissione di Concorso redige la graduatoria di merito e la trasmette al Funzionario Responsabile del Settore Polizia Municipale ed Amministrativa che provvede al rilascio del titolo autorizzatorio.

ART. 11

Presentazione delle domande

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di N.C.C. deve presentare domanda in bollo all'Ufficio Protocollo del Comune, indirizzata al Sindaco.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il codice fiscale, e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicata:

1. La cittadinanza italiana o di uno stato appartenente dall'Unione Europea;
2. Età non superiore ad anni 60 (sessanta);
3. Capacità finanziaria, che dovrà essere certificata, in caso d'assegnazione d'autorizzazione, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri;
4. Residenza o sede, se trattasi di persona giuridica;
5. La dichiarazione di non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici;
6. Possesso della patente di categoria **B** (per autovetture) e **D** (per gli autobus), in caso di società la patente si intende riferita al personale impiegato;
7. Possesso del certificato di abilitazione professionale (**CAP**);

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti, ad esclusione del punto **3**, si intendono riferiti al legale rappresentante.

Nella domanda dovranno altresì essere formulate le seguenti dichiarazioni:

1. Impegno ad attrezzare nel Comune di Muggiò idoneo locale adibito a rimessa;
2. Impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali di cui all'art.13 per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà produrre idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti **requisiti**:

1. Essere in possesso dei documenti previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
2. Essere iscritto al Registro delle Ditte presso al Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8/8/1985 n.443 per le imprese già esercenti l'attività;
3. Essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune di Muggiò l'autorizzazione di esercizio;
4. Avere la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Muggiò;
5. Non avere trasferito precedente autorizzazione dal almeno 5 anni;

Risultano **impedimenti soggettivi** per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3 della L.R. 9/87:

- a) L'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) L'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n.1423; 31 maggio 1965, n.55; 13 settembre 1972, n.646; 12 ottobre 1982, n.726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) L'essere stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n.267;
- d) L'essere incorso, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio, sia da parte del Comune di Muggiò che di altri Comuni;
- e) L'essere incorso in condanne penali passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- f) L'essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni devono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che siano in possesso degli atti o siano a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in data non anteriore a sei mesi.

Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge 4 gennaio 1968 n.15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992 n.21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti e la mancanza di impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART. 12

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Funzionario Responsabile del Settore Polizia Municipale ed Amministrativa, sulla base della graduatoria di merito redatta dalla Commissione di Concorso, provvede al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di N.C.C.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

La graduatoria di merito ha validità di un anno.

Trascorso tale termine, qualora risultino, ancora disponibili autorizzazioni da assegnare la cui disponibilità non consegua ad un ampliamento del contingente, a rinuncia, decadenza o revoca di altri titoli, l'autorizzazione sarà rilasciata a richiesta dell'interessato che abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente senza bandire ulteriore concorso.

ART. 13

Titoli di preferenza

A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria è preferito il candidato che:

1. Sia in possesso di altra autorizzazione di N.C.C. rilasciata dal Comune di Muggiò e intenda ampliare il parco autoveicoli.
2. Svolga l'attività in forma cooperativa o consorziata;
3. Sia concessionario di pubblico servizio per il trasporto di persone;

Questi elementi saranno comunque oggetto di valutazione da parte della Commissione di Concorso secondo criteri di massima indicati nel bando di concorso

In assenza delle condizioni di cui sopra, costituisce titolo preferenziale la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone. Quando anche l'età non rappresenti utile elemento di preferenza, si fa riferimento al numero di protocollo assegnato all'atto di presentazione della domanda.

ART. 14

Inizio e sospensione del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio **entro 90 giorni** dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità, salvo proroga di altri 30 giorni che può essere concessa dal Funzionario Responsabile, sentita la commissione, di cui all'art. 8 per comprovate necessità.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata nel termine perentorio di **7 giorni** al competente ufficio comunale.

ART. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 9 della L.21/92 si osservano le seguenti disposizioni.

Il Funzionario Responsabile dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso l'Ufficio Comunale della Polizia Amministrativa;

2. La dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso l'Ufficio Comunale della Polizia Amministrativa unitamente all'indicazione dell'erede, cui volturare l'autorizzazione;
3. Il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere **5 anni** prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

ART. 16

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'**obbligo di**:

- a) Prestare servizio;
- b) Comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo;
- f) Consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) Avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) Tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento e della tariffa a chi ne faccia richiesta;
- i) Comunicare tempestivamente all'Ufficio Comunale della Polizia Amministrativa il cambiamento del domicilio e di ubicazione della rimessa;
- j) Tenere a bordo del veicolo i documenti inerenti l'attività ed esibirli agli organi di controllo.

E' fatto divieto di:

- a) Interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b) Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c) Adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d) Effettuare ed esporre messaggi pubblicitari in difformità all'oggetto del servizio;
 - e) Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
- Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi impugnabili a norma di legge.

ART. 17

Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, nulla sarà dovuto dal richiedente il servizio.

ART. 18

Trasporto portatori di handicap

I mezzi per il servizio di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del DPR 27 aprile 1978 n.384.

In sede di ampliamento del contingente numerico dei veicoli adibiti a N.C.C. i titoli autorizzativi possono prescrivere specifiche attrezzature idonee anche per il trasporto di portatori di handicap.

ART. 19

Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione Consultiva di cui all'art.8 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

I veicoli devono, in ogni loro parte, sia interna che esterna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

Qualora il veicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dall'Ufficio Comunale della Polizia Amministrativa, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione del mezzo.

In mancanza, il Funzionario Responsabile, su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.24.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità dei mezzi o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

ART. 20

Tariffe

Le tariffe del servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione di cui all'art.8 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea effettuati con N.C.C. ai sensi dell'art.7 del presente Regolamento, per ciascun ente si applicano, di norma, le tariffe comunali in vigore.

ART. 21

Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori di persone non vedenti.

E' facoltativo il trasporto di altri animali.

ART. 22

Diffida

Il Funzionario Responsabile diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) Non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) Non eserciti con regolarità il servizio;
- c) Non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) Muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale nel termine perentorio di **15 giorni**;
- e) Compia irregolarità che possono turbare lo svolgimento del servizio di N.C.C.;
- f) Non ripristina entro **30 giorni** i requisiti d'idoneità morale o professionale e di capacità di cui all'art. 11 del presente regolamento che siano eventualmente venuti a mancare.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

ART. 23

Sanzioni

Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) Con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934 n.383 e dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n.689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è punita:

➤ Con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100.000 ad un massimo di € 1.000.000.

La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Funzionario Responsabile, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.

ART. 24

Revoca e Sospensione dell'autorizzazione

Il Funzionario Responsabile, sentita la commissione di cui all'art.8 del presente regolamento, dispone la **revoca** dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Quando, in capo al titolare dell'autorizzazione che sia stato diffidato, sia nuovamente contestata la mancanza dei requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) A seguito di tre provvedimenti di sospensione;
- c) Quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.15;
- d) Quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) Quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- f) Quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) Per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione d'esercizio può essere **sospesa** dal Funzionario Responsabile sentita al Commissione di cui all'art.8 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) Violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) Violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) Violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d) Violazione, per la seconda volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.23 del presente Regolamento;
- e) Violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) Utilizzo, per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) Prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;
- h) Per qualsiasi altra grave violazione per la quale è prevista la revoca, in questo caso il Funzionario Responsabile dispone la **sospensione provvisoria** dell'autorizzazione con effetto immediato per un periodo non superiore a 30 giorni.

ART. 25

Decadenza dell'autorizzazione

Il Funzionario Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art.8 del presente Regolamento, dispone la **decadenza** dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.14 del presente Regolamento;
- b) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) Per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.14 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.15;
- d) Per fallimento del titolare;

La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 26

Procedimento sanzionatorio

I provvedimenti di decadenza, sospensione e revoca previsti dal presente regolamento saranno adottati, previa contestazione – con avviso notificato appositamente – all’interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzare la propria posizione.

ART. 27

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Muggiò all’assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all’autorizzazione.

ART. 28

Norme transitorie e finali

Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni riguardanti la materia ed in modo particolare il regolamento adottato con atto del **C.C. n. 187 del 30.10.1972**

ART. 29

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione all’Albo Comunale per giorni 15 consecutivi.

Ai sensi dell’art.3, quarto comma della L.241/90, contro il presente regolamento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.

INDICE

ART. 1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART.3 DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO

ART. 4 MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 5 CONTENUTO DEL BANDO

ART. 6 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 7 ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

ART. 8 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

ART. 9 COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO E TITOLI VALUTABILI

ART. 11 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.12 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 13 TITOLI DI PREFERENZA

ART. 14 INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

ART. 15 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 16 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

ART. 17 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

ART. 18 TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

ART. 19 IDONEITA' DEI MEZZI

ART. 20 TARIFFE

ART. 21 TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

ART. 22 DIFFIDA

ART. 23 SANZIONI

ART. 24 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 25 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 26 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

ART. 27 IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 28 NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 ENTRATA IN VIGORE